



In relazione a tale parere il Ministero per l'Industria e Commercio sottopose la questione al Consiglio dei Ministri, il quale, in data 25 marzo 1953, giusta quanto comunicato dal Ministro stesso all'I.G.A., in data 18 aprile 1953, stabilì quanto segue: "Il Consiglio, in relazione ai pareri dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, ha riconosciuto l'opportunità della presentazione di un disegno di legge che estenda agli Enti assicurativi di diritto pubblico le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74."

In definitiva il Consiglio dei Ministri, ravvisando la necessità di una nuova legge, non ha ritenuto applicabile agli Enti assicurativi di diritto pubblico, qual'è l'I.G.A., la legge attualmente in vigore. Avrebbe quindi esclusa la possibilità di risolvere il problema della rivalutazione degli immobili dell'I.G.A. mediante una modifica statutaria.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, preso atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri, procedeva quindi alla revisione del bilancio 1951, escludendo dalle riserve relative ogni riferimento alla rivalu-